



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di accertamento dei prezzi e di regolazione del mercato che la legge ha attribuito alle Camere di commercio, l'attività delle Commissioni incaricate di approvare i prezzi delle opere edili ed impiantistiche rilevati sulla piazza di Torino, al fine di garantirne la conformità alla realtà del mercato locale.

ART. 2 COMMISSIONI DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Le Commissioni di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- 1) Opere Edili
- 2) Trasporti e Noleggi
- 3) Affini
- 4) Serramenti
- 5) Impianti igienico sanitari e Tubazioni
- 6) Impianti antincendio e Climatizzazione
- 7) Impiantistica elettrica ed Ascensori
- 8) Sistemazione a verde ed Arredo urbano
- 9) Opere stradali, Fognature ed Acquedotti
- 10) Opere di restauro architettonico, Recuperi e Ristrutturazioni
- 11) Sicurezza

In caso di rilevata necessità su determinati gruppi di prodotti la Giunta può istituire nuove Commissioni o prevederne la soppressione.

Le relative deliberazioni possono essere adottate su proposta del Settore competente o a seguito di specifica richiesta di altri Enti pubblici o privati, adeguatamente valutata dal Settore competente.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA

Le Commissioni sono nominate dalla Giunta della Camera di commercio, hanno durata di 3 anni e restano comunque in carica fino al rinnovo delle stesse.

Al fine di garantire il contraddittorio fra le parti la composizione delle commissioni deve prevedere:

a) componenti esterni all'Ente

- esperti designati dalle Associazioni di categoria e da altri Enti ed Organismi ritenuti più rappresentativi in ambito territoriale e i professionisti designati per le loro qualifiche e funzioni da ordini e collegi professionali;
- dirigenti o funzionari con esperienza nelle materie pertinenti alle opere edili ed impiantistiche, designati in relazione al ruolo ricoperto all'interno del proprio Ente o in dipendenza del proprio rapporto di lavoro e, in particolare, dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Settore Tecnico Opere Pubbliche e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

Ciascuno dei soggetti sopra menzionati può designare un massimo di due componenti per ogni commissione.

Su richiesta dell'Ente camerale, ulteriori componenti potranno essere designati qualora la commissione di riferimento presenti carattere di interdisciplinarietà.

b) componenti interni all'Ente

- il Dirigente di Area competente
- il Responsabile del Settore competente

Possono partecipare alle commissioni, in caso di necessità e/o di richiesta specifica, i responsabili dei Settori camerali o loro delegati.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un addetto del Settore competente.

ART. 4 CONVOCAZIONE

Ciascuna Commissione è convocata dal proprio Presidente o suo delegato che ne fissa la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, con cadenza tale da garantire il corretto svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1.

La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione, viene inviata almeno cinque giorni prima della riunione, unitamente all'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

Le Commissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di commercio.

Ciascuna Commissione, nella prima riunione utile, elegge a maggioranza dei presenti, un Presidente ed un Vice Presidente, da scegliersi nell'ambito dei componenti esterni all'ente, con permanenza in carica per tutto l'anno solare.

Al fine di garantire il contraddittorio, le Commissioni si ritengono validamente costituite se sono presenti almeno due componenti esterni all'ente; i partecipanti sono tenuti ad apporre, per ciascuna seduta, la firma sul foglio delle presenze.

Le Commissioni, nell'espletamento delle loro funzioni, deliberano validamente se:

- sono regolarmente costituite;
- viene assicurato il libero confronto fra tutti i presenti.

ART.6 CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI

I componenti, che durante la carica cessano di far parte delle Commissioni, sono sostituiti con le modalità previste dall'art. 3.

Ogni componente delle Commissioni è impegnato ad assicurare la propria presenza alle riunioni in modo da garantire la funzionalità delle stesse e a dare comunicazione dell'assenza, in caso di impedimento, alla segreteria competente.

Possono essere dichiarati decaduti, con provvedimento di Giunta, i componenti che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

La Giunta camerale, sentito eventualmente il parere delle Associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali e degli altri Enti ed Organismi designanti, può sostituire qualsiasi componente in presenza di motivate ragioni.

ART. 7 ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE DEI PREZZI

La Camera di commercio annualmente, provvede:

- alla rilevazione del costo della mano d'opera;
- alla rilevazione dei prezzi medi, unitari, franco cantiere dei materiali;
- al calcolo dei noleggi e delle opere compiute.

Ogni Commissione, per la propria competenza, ha il compito di accertare e approvare i dati sopra citati e le variazioni da questi subiti rispetto alla precedente rilevazione.

L'approvazione si ottiene collegialmente a maggioranza dei presenti ed è funzione del Presidente di ogni singola Commissione validarne il risultato.

ART. 8 VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLE VOCI DI DESCRITTIVO

La Camera di commercio provvede all'adeguamento periodico delle voci di descrittivo alla realtà produttiva del mercato locale e alle normative vigenti.

Ogni Commissione, per la propria competenza, ha il compito di verificare ed eventualmente integrare le modifiche ad essa proposte.

L'approvazione si ottiene collegialmente a maggioranza dei presenti ed è funzione del Presidente di ogni singola Commissione validarne il risultato.

ART. 9 SOTTOCOMMISSIONI TECNICHE

Ogni Commissione può istituire al proprio interno delle Sottocommissioni, con funzioni consultive e di supporto tecnico per l'approfondimento di singoli argomenti.

Esse sono composte da componenti delle Commissioni che abbiano conoscenze e competenze specifiche e si rendano disponibili a farne parte.

Qualora siano necessarie conoscenze qualificate non presenti tra i componenti delle Commissioni, la composizione delle Sottocommissioni può essere allargata ad esperti esterni, indicati dagli enti designanti o dai loro rappresentanti, che parteciperanno alle riunioni solo per il tempo necessario ad approfondire gli argomenti in oggetto, previa comunicazione da parte dell'ufficio ai relativi Presidenti di Commissione.

Le Sottocommissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di commercio.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un addetto del Settore competente.

Esse sono convocate dal Presidente della Commissione di origine o suo delegato che ne fissa la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione, viene inviata almeno tre giorni prima della riunione, unitamente all'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le Sottocommissioni si ritengono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il lavoro svolto dalle Sottocommissioni viene proposto alle Commissioni di riferimento, le quali, a seguito di puntuali verifiche, procedono all'approvazione.

ART. 10 COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento è composto da tutti i Presidenti e Vice-Presidenti ed ha il compito di coordinare i lavori delle Commissioni e delle Sottocommissioni e di esprimere pareri tecnici sui programmi e sugli indirizzi della pubblicazione.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

I componenti delle Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le

informazioni relative all'attività dell'ufficio, di prendere visione e di ottenere copia del materiale utilizzato nelle riunioni di competenza.

Possono rivolgere al Presidente proposte e suggerimenti, in forma scritta o verbale, sui contenuti della pubblicazione.

I componenti delle Commissioni agiscono e partecipano con cognizione di causa, imparzialità ed in piena autonomia per garantire l'efficacia ed il buon andamento delle attività svolte.

I componenti delle Commissioni utilizzano le informazioni riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 12 PUBBLICAZIONE DEI PREZZI RILEVATI

La Camera di Commercio di Torino diffonde i prezzi rilevati per via telematica sul sito camerale e/o per mezzo di apposite pubblicazioni periodiche.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente Regolamento gli addetti del Settore competente sono autorizzati a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali.

In particolare, il Settore raccoglie e conserva i dati necessari alla gestione delle Commissioni (indirizzari, rubriche relative ai Soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni, agli esperti facenti parte delle Commissioni, ad eventuali informatori esterni, ecc.).

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, che annulla ogni altro precedente, è pubblicato all'Albo camerale informatico, istituito ai sensi dell'art. 32 legge 69/2009, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo camerale.